

Verso un nuovo paesaggio per il Veneto. Concezioni e idee in transizione

Giulia Tettamanzi*

abstract

L'attenzione per il paesaggio nella pianificazione della regione Veneto segue l'evoluzione del concetto stesso. La prima legge urbanistica e il primo PTRC hanno reso possibile, attraverso gli strumenti preziosi dei Piani d'Area, di consegnare alle generazioni contemporanee un patrimonio inestimabile di paesaggi naturali. I nuovi strumenti di pianificazione e di conoscenza, il nuovo PTRC, l'Atlante dei Paesaggi, e la legge urbanistica regionale, coevi alla revisione del Codice Urbani, nel suo recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio, hanno il compito di rendere il paesaggio, in tutte le sue eccezioni, componenti e manifestazioni, protagonista e attore nella pianificazione, fornendo strumenti concreti di conoscenza, di dialogo tra livelli amministrativi e di governo del territorio differenti.

parole chiave

Regione Veneto; Piano territoriale regionale, Piano paesistico, Codice urbani.

* Politecnico di Milano.

Towards a new landscape in Veneto. Conceptions and ideas in transition

abstract

Landscape attention in regional planning in Veneto follows the concept evolution. The first regional planning law and the first Regional Plan gave special attention, with important instruments called "Piani d'Area", to natural sites and area. So today the Veneto region has many important Natural parks.

The new law and the new PTRC grew at the same time with the *Codice Urbani*, that take in the European Landscape Convention. So their principal aim is keep landscape in the centre of urban planning, trying to give concrete instruments to understand landscape structural elements, and to promote relations between different level of planning.

key-words

Veneto, Regional planning, Landscape planning, Codice Urbani.

Dove eravamo? Esperienze pre-Codice Urbani

La prima legge urbanistica della regione Veneto (L.R. 61/85) e il primo Piano territoriale di coordinamento regionale (adottato nel 1992) cedono il passo ai rispettivi successori in una congiuntura temporale delicata e di transizione per la discipline urbanistica e del paesaggio.

La legge regionale n. 11 del 23 aprile del 2004 riguarda le "Norme per il governo del territorio" e risulta essere praticamente coetanea del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs n. 42 del 22 Gennaio 2004). Il PTRC, la cui redazione inizia nel medesimo anno con la predisposizione del documento "Fondamenti del buon governo del territorio - Carta di Asiago 2004", arriva ad adozione il 17 febbraio del 2009, intercettando la revisione del marzo 2008 del Codice Urbani. Il codice Urbani, con le successive integrazioni, è infatti fondamentale per l'interpretazione del ruolo e delle competenze di strumenti e soggetti coinvolti nella tutela e valorizzazione del paesaggio.

La questione paesaggistica, a livello regionale, è relativamente recente, risale al 1973 e attraversa essenzialmente tre fasi corrispondenti a diversi contesti legislativo-culturali: prima della legge Galasso, dalla legge Galasso al Codice Urbani, dopo il Codice Urbani.

Nel 1972, con il DPR n. 8 del 15 gennaio¹, vennero trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in diverse materie, e in particolare, le competenze in ordine all'approvazione dei piani territoriali. I piani territoriali paesistici non rientrarono nelle deleghe, riguardanti la materia urbanistica, continuando a fare riferimento agli strumenti di applicazione discrezionale, volti alla protezione delle bellezze

naturali d'insieme, previsti all'art. 5 della legge n. 1497 del 1939.

La necessità dello stretto rapporto tra le due discipline pianificatorie è sancito con la legge regionale n. 27/1973, che, con l'articolo 3, stabilì che nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento² fossero "individuate le vaste località di cui all'art. 5 della legge n. 1497/1939, ai fini della formazione di piani territoriali paesistici, aventi il contenuto di cui all'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 13574."⁵

Tuttavia, nonostante fino dal 1973 la normativa regionale contemplasse le linee fondamentali per la pianificazione paesistica⁶, queste rimasero inattese per più di dieci anni, ovvero fintanto che la legge Galasso, nel 1985, non impose alle regioni di dettare specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale per il proprio territorio, fatto che, nella sua interpretazione attuativa, si esplicitò mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici.

Il Veneto rispose adeguando in itinere le caratteristiche del redigendo primo Piano territoriale regionale di coordinamento, adottato il 23 Dicembre del 1986. La regione, con un apposito provvedimento (L.R. n. 9/1986), introdusse nella legge urbanistica regionale n. 61 del 1985 un nuovo articolo, il n. 124, relativo alla "valenza paesistica del primo PTRC", che definitivamente approvato nel dicembre del 1991, è tuttora vigente.

L'attenzione al paesaggio, espressa con il conferimento della valenza paesistica al primo PTRC, era anticipata nella legge urbanistica regionale n. 61/85, che prevedeva, tra gli strumenti di pianificazione, il Piano d'Area (art. 3, co. 1a), inteso come articolazione del processo di

uso e di tutela del territorio regionale, volto ad approfondire o ad anticipare il PTRC (art. 125) sugli ambiti territoriali individuati con legge Galasso, su questioni connesse alla pianificazione dei valori paesistico-ambientali, riprendendo il concetto delle "vaste località" introdotte nel 1939 e riproposte nel 1973. I piani d'Area tutt'ora vigenti sono diciotto, sono strumenti di specificazione del PTRC, parti integranti dello stesso, come specificato dall'art. 48 della nuova legge in materia di Governo del territorio, L.R. 11/04, e la quasi totalità di questi fa riferimento ad aree a forte valenza naturalistico-ambientale, parchi naturali nazionali e regionali.

L'esteso ricorso ai Piani d'Area costituisce un'esperienza unica a livello nazionale per quanto concerne la quantità, la significatività degli ambiti oggetto d'intervento ed i contenuti prevalentemente attinenti alla sfera naturalistico-ambientale. Il primo PTRC e i Piani d'Area hanno introdotto in Veneto la protezione ambientale, i parchi e i vincoli imposti dalla legge Galasso, ovvero un sistema di tutela paesaggistica incentrata maggiormente sulle risorse naturali, imponendo un regime severo e rigoroso sui beni ambientali e meno regolato sul rimanente territorio. Più di vent'anni dopo, la nuova legge urbanistica e il nuovo PTRC si trovano in un contesto profondamente cambiato, frutto anche delle conseguenze degli strumenti predecessori. Lo scrupoloso regime di tutela attuato dai piani ha preservato il ricco patrimonio naturalistico (15% del territorio regionale) dall'aggressione antropica; tale regime non ha però risparmiato il resto della regione, in cui il modello policentrico fa i conti con l'esaurimento fisico del territorio, enfatizzando lo scempio paesaggistico causato dal consumo di suolo. Il contesto è mutato ed in evoluzione, non solo dal punto di vista fisico e sociale, ma anche

dal punto di vista normativo. All'atto della promulgazione della nuova legge per il Governo del Territorio, L.R. 11/04, i riferimenti legislativi statali, concernenti le funzioni e i compiti amministrativi in materia di territorio e ambiente e quelli inerenti la tutela e la gestione del paesaggio, erano costituiti rispettivamente dai decreti legislativi nn. 112 del 1998 e 490 del 1999. Occorre sottolineare che il DLgs 112/98, pur non discostandosi dall'ampia nozione della materia paesistica definita dal DPR 616/77, introduce all'articolo 148 le definizioni di beni culturali e beni ambientali. I primi si compongono essenzialmente del patrimonio storico, artistico e monumentale, archeologico e dei beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà; i beni ambientali invece sono "quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali.". Successivamente la riforma normativa sui beni culturali e ambientali, confluita nel Testo Unico approvato con il DLgs 490/99, nonostante avesse inserito al Titolo II i "beni paesaggistici e ambientali", nel definire gli oggetti da sottoporre a tutela, accomuna sotto la sola locuzione di "beni ambientali", sia quelli sottoposti a vincolo ai sensi della legge n. 1497/39, sia le aree individuate ex lege dalla legge n. 431/85. È importante ricordare, infine, che nel 2001 la legge costituzionale n. 3 ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ed assegnando alle regioni le materie di competenza concorrente del governo del territorio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione di attività culturali, e tralasciando il paesaggio.



Figura 1. Piani d'Area della Regione Veneto.

Piani d'Area approvati:
 Altopiano Tonezza-Fiorentini;
 Auronzo-Misurina;
 Comelico-Ost Tirolo; Delta del Po
 Ontane Bianche;
 Massiccio del Grappa
 Montello, Montello - Variante 1;
 Monti Berici; Palav
 Palude del Brusà; Quadrante
 Europa

Piani d'Area adottati:
 Prealpi Vittoriesi e Alta Marca;
 Valli del Biois e di Gares

*Piani d'Area con documento
 preliminare adottato*
 Medio Corso Del Piave;
 Garda - Baldo

*Piani d'Area adottati con
 salvaguardie scadute*
 Altopiano Dei Sette Comuni;
 Area Del Sandonatese

Piani d'Area n corso di redazione
 Corridoio Metropolitan Venezia-
 Padova; Grandi Valli Veronesi

Dove stiamo andando?

Il paesaggio tra il Codice dei beni culturali e del paesaggio e la Legge urbanistica regionale

La riforma urbanistica nella Regione Veneto coincide temporalmente con la fase di ridisegno in forma unitaria della disciplina afferente ai beni culturali.

Le finalità del Codice mirano principalmente alla risoluzione dei conflitti istituzionali emersi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione ed alla definizione chiara delle competenze legislative nella tutela, gestione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale. Parallelamente assumono un nuovo e rilevante ruolo elementi di attenzione rispetto al sistema di pianificazione del paesaggio.

L'emanazione del nuovo *Codice per i beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) precede solo di qualche mese la promulgazione della nuova legge urbanistica del Veneto, e tale parallelismo temporale ha impedito che il testo normativo regionale potesse ispirarsi integralmente, a livello contenutistico e procedurale, a quello statale (non introducendo ad esempio la forma linguistica di "beni paesaggistici" rispetto alla tradizionale locuzione di "beni ambientali", oppure precisando i contenuti paesaggistici degli strumenti urbanistici, o proponendo una legge specifica in materia di paesaggio).

La legge regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile del 2004 ha tuttavia tenuto ampiamente conto del Codice, essendo il decreto legislativo n. 42 del gennaio del 2004 ed ispirandosi, in generale, ai principi della precedente Convenzione Europea del Paesaggio, che sebbene sia stata ratificata solo con la successiva legge n. 14 del 19 gennaio del 2006,

era ben nota, essendo stata sottoscritta a Firenze il 20 Ottobre del 2000.

Tuttavia, nonostante gli elementi di continuità, è necessaria una verifica volta a determinare le ricadute del Codice sulla legge regionale n. 11 del 2004, analogamente a quanto fu già affrontato in passato, quando la neonata legge urbanistica regionale n. 61/985 dovette essere adeguata alle disposizioni dettate dalla legge Galasso dello stesso anno.

Il percorso di riassetto della materia urbanistica nel Veneto ha coinciso, inoltre, anche con l'avvio del processo di aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento, individuato dalla legge urbanistica del 1985 come primo livello dei piani urbanistici e la cui valenza paesistica è sancita dall'articolo 124 della stessa legge.

La valenza paesistica, confermata in via definitiva dalla legge regionale n. 11/2004, e, tenuto conto di quanto previsto dal Codice Urbani, meglio articolata nella disciplina e nei contenuti (artt. 24 e 25), assume un ruolo specifico e primario nel percorso pianificatorio della regione Veneto, fatto il bilancio degli effetti dei precedenti strumenti.

Nel prosieguo dell'elaborazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il paesaggio ed i beni paesaggistici (nel senso dato dal Codice) assumono un ruolo sempre di maggior rilievo, avendo come obiettivo prioritario, specificato dal Programma di Sviluppo Regionale, "la tutela e la valorizzazione dei valori paesaggistici ed ambientali presenti nel territorio regionale, il superamento dell'attuale sistema vincolistico, la promozione di una nuova sensibilità verso le politiche dell'ambiente e del paesaggio che indirizzino la pianificazione verso criteri paesaggistico-ambientali di rispetto e non esclusivamente delle aree oggetto di vincolo"⁷.

Per quanto riguarda le definizioni, nel testo regionale non si parla ancora di *patrimonio culturale*, locuzione unica sotto la quale il Codice comprende le due categorie di *beni culturali* e *beni paesaggistici*, decretando il superamento della concezione essenzialmente estetizzante o ambientale di paesaggio, declinata rispettivamente dalle leggi 1497/1939 e 431/1985.

Viene così reso inscindibile il rapporto tra beni culturali e paesaggio rispettando il dettato dell'art. 9 della Costituzione⁸.

Altrettanto importante, sotto il profilo delle definizioni, è il mutamento dei contenuti e delle finalità che il Codice, nella versione del 2004, delinea per gli istituti della tutela e della valorizzazione: orientando la prima "in termini di principio verso un'accezione più circostanziata e tipizzata" e lasciando "ogni altra funzione, a cominciare dalla valorizzazione, espressamente e inequivocabilmente subordinata"⁹, anche per il fatto che la tutela è materia di esclusiva competenza statale, mentre la seconda è di legislazione concorrente.

Aldilà delle differenze lessicali, conseguenti più che altro a un problema di coerenza temporale delle norme, è nelle modalità d'attuazione dei recenti principi normativi, statali e regionali, dove si rinvergono, invece, alcune analogie, in particolare per quanto concerne la gestione dei processi di trasformazione territoriale. Entrambi pongono la pianificazione come cardine della normativa d'uso del territorio.

Nel Codice la *pianificazione paesaggistica* costituisce il fondamento di qualsiasi iniziativa pubblica che abbia come oggetto il territorio inteso nella sua integralità e globalità: "La centralità assunta dalla pianificazione e la concezione estensiva ed integrata del paesaggio consentono di

superare la limitatezza delle disposizioni volte a tutelare sia singoli oggetti che determinate porzioni di territorio.¹⁰

Sotto questo profilo tutto il territorio può considerarsi paesaggio, così come viene definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Il piano paesaggistico, la cui estensione è resa obbligatoria all'intero territorio regionale, costituisce quindi lo strumento per l'individuazione dei beni paesaggistici e per il riconoscimento delle diversità e qualità dei valori culturali e naturali. La costruzione del piano passa attraverso una sequenza di fasi che il legislatore ha ben dettagliato. La scansione proposta prevede dapprima la suddivisione del territorio in ambiti omogenei, da graduare in rapporto al diverso livello di valore paesaggistico funzionale al grado di rilevanza e integrità, successivamente l'attribuzione ad ogni ambito riconosciuto dei corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.

Tale procedura è valida sia per i piani paesaggistici che per quelli urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi ammessi dal Codice e denominati univocamente piani paesaggistici (art. 135). Il Codice sembrerebbe dunque ammettere due possibili scenari legislativi, a "piano unico" (un piano urbanistico con valenza paesaggistica) e a "doppio piano" (un piano urbanistico e un piano paesaggistico).

La nuova "legge urbanistica" del Veneto, analogamente alla previgente L.R. 61/85, prevede che il governo del territorio venga attuato attraverso un insieme di strumenti tra i quali il PTRC, nella cui configurazione è possibile cogliere un esplicito richiamo, come già sottolineato, alla pianificazione paesistica ed alla valenza ambientale (art. 3 co. 6¹¹).

Appare evidente come in tal modo venga riaffermata la valenza "ambientale - "paesistica", secondo la dizione del Codice Urbani 2004- del PTRC, e che la regione Veneto opti per un percorso che dovrebbe condurre ad unico piano territoriale, piuttosto che a due strumenti separati, come si dichiarerà poi esplicitamente nella relazione illustrativa del PTRC (adozione 2009), che riporta l'indicazione "verso un piano territoriale con valenza paesaggistica"¹², e come conferma l'art. 24, relativo ai contenuti che non possono mancare al PTRC.

In particolare al comma 1, lettera c), vengono espresse le indicazioni che il PTRC deve contenere "per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici".

Nonostante nell'impianto della L.R. 11/04 l'approccio alla materia paesistica segua il tradizionale dettato, mutuato dal DLgs 490/99, in vigore al momento dell'approvazione della legge, che attribuisce altresì valenza ambientale al PTRC, l'art. 24 introduce un elemento di novità che si discosta dalla prassi delle normative in vigore, ovvero viene inserita una fase di *valutazione* dei caratteri paesistici del territorio regionale.

La locuzione "in funzione del livello d'integrità e rilevanza dei valori paesistici"¹³ fa riferimento ad una pratica valutativa nei confronti del paesaggio, ed assume un peso ragguardevole, poiché inserisce nella prassi pianificatoria regionale uno dei contenuti innovativi attribuiti al piano paesaggistico dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Frutto e conseguenza di questo percorso di revisione di strumenti è stata l'adozione (DGR 7

agosto 2007, n. 2587) del "Documento Preliminare al Piano Territoriale Regionale di coordinamento", che, sottoposto ad un'ampia partecipazione e concertazione, avrebbe dovuto portare nell'adozione del piano con valenza paesistica, se non fosse intervenuto nel 2008, i decreti legislativi correttivi n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008, che, modificando le originarie previsioni del Codice Urbani ed in particolare gli articoli 135, 143 e 156, hanno introdotto per le Regioni l'obbligo di pianificazione congiunta con il ministero per quanto riguarda i beni paesaggistici specificati all'articolo 143, comma 1, lettere b,c,d.

Il "Protocollo di intesa" siglato il 9 settembre 2008 tra Regione Veneto e Ministero, pur concordando sulla "necessità di pervenire alla sollecita stipula dell'intesa" propedeutica alla redazione del piano paesaggistico previsto dal codice, non ha portato risultati immediati, per cui la Giunta Regionale ha provveduto comunque ad adottare il PTRC (DGR del 17 febbraio 2009, n. 372) come strumento generale di pianificazione urbanistica con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sebbene, il pianificatore stesso dichiara che il PTRC "resta incompleto" e "in questa fase non assume ancora la valenza propria di un piano paesaggistico nel significato giuridico attribuito a questa espressione dal Codice Urbani"¹⁴, ovvero di unico strumento legislativo che pone vincoli. Si applicano comunque le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902, dalla data dell'adozione e per un periodo massimo di tre anni, o di cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione.

Infatti, se da un lato assume una grande e positiva rilevanza il corposo lavoro effettuato per la redazione l'*Atlante ricognitivo degli ambiti di*

paesaggio, parte integrante del Piano adottato che costituisce realmente la "prima ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da attuare d'intesa con i Ministeri competenti" e che definisce "il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano"¹⁵, dall'altro si specifica che "i perimetri degli ambiti di paesaggio individuati dal PTRC hanno valore indicativo e non costituiscono vincolo", in attesa, appunto, come si legge nel prologo del PTRC adottato, dell'"ulteriore lavoro da svolgere, per costruire un piano paesaggistico unico, statale, e regionale, per tutto il Veneto, per integrarlo nel PTRC, in modo da fare di quest'ultimo una sintesi, un piano allo stesso tempo territoriale e paesaggistico".

A questo proposito nel 2009 si è proceduto alla stesura di un protocollo di intesa di cui si sottolinea come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprima giudizio positivo sull'operato della regione in tema di pianificazione territoriale-paesaggistica, avendo questa svolto "una significativa attività di analisi e di pianificazione riconducibile all'obiettivo di salvaguardare ambiti di particolare rilievo sotto il profilo naturalistico, storico, ambientale e paesaggistico, individuabili in via prioritaria in tutti i Piani di Area" (preambolo). I Piani d'area, previsti dalla precedente legge urbanistica, non sono stati reintegrati come strumento di pianificazione nell'attuale legge 11/2004 (art. 48 co. 2), ma, in alcuni ultimi casi, essendo stati orientati in via sperimentale all'individuazione e all'analisi dell'attività edilizia e urbanistica in coerenza con il Codice, sono premesse considerevoli per una base di partenza condivisa, al fine di un'elaborazione congiunta del piano, sebbene sia preponderante la

parte relativa alla sfera descrittiva più che prescrittiva.

Inoltre con l'entrata in vigore del nuovo Codice è diventata urgente la necessità di disciplinare le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Attualmente la funzione di rilascio di autorizzazione è regolamentata dalla legge regionale n. 63/1994, ed esiste un progetto di legge (PDL n. 357 presentato il 18/09/2008: *Disciplina delle competenze in materia di paesaggio in attuazione al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni*) con l'obiettivo, appunto, di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 conferma sino al 31 dicembre 2009 le funzioni amministrative previste dalla legge *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* in materia di autorizzazione paesaggistica (Bur n. 6 del 16/01/2009, Legge N. 1 del 12 gennaio 2009 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009)¹⁶. Inoltre il PTRC nelle norme tecniche, art. 72, specifica che i Piani d'Area approvati, divenuti parti integranti del PTRC, e in alcuni casi anche i piani urbanistici locali (PAT) possano anticipare indicazioni paesaggistiche in attesa della disciplina paesaggistica.

Il paesaggio nel nuovo PTRC

Sullo sfondo del processo di riforma della legislazione statale e regionale ha preso avvio l'iter di revisione del primo e tuttora vigente PTRC.

Il percorso avviato nel 2004, con la Carta di Asiago e la predisposizione del Documento programmatico preliminare (ai sensi del c. 5, art. 3, L.R. 11/04), è proseguito con l'elaborazione nel 2005 di un ulteriore documento "Questioni e lineamenti di progetto", nel quale si legge ancor una volta un'attenzione di tutto rilievo per la questione del paesaggio, considerato nella nuova accezione indicata dal Codice ed assunto come elemento portante nella costruzione dei lineamenti dello sviluppo territoriale futuro. In quest'ottica tale approccio viene ulteriormente rafforzato dalla espressa valenza paesaggistica attribuita al piano.

In tali documenti di predisposizione del piano si legge chiaramente, quantomeno, la volontà di fare un passo avanti rispetto al precedente piano, andando oltre, senza rinnegarla, alla vocazione naturalistico-ambientale che ha caratterizzato la pianificazione paesistica del Veneto fino ad oggi, per considerare il paesaggio nella sua accezione olistica, sostenuta dal Codice Urbani e, ovviamente, dalla Convenzione Europea.

La metodologia utilizzata per la definizione dei contenuti paesaggistici del nuovo PTRC segue le disposizioni indicate dall'art. 143 del DLgs 42/2004 che detta le linee ed i principi per la formazione del piano. Il percorso prende avvio dalla conoscenza del territorio ed affronta unitariamente più tematiche, superando in tal modo una metodologia settoriale che concepiva il paesaggio come la somma di singole entità a sé stanti.

Ciò ha comportato sia un nuovo metodo di lettura dei paesaggi, che una nuova concezione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio.

Gli indicatori considerati, al fine di comporre il quadro conoscitivo, sono stati applicati all'intero territorio regionale ed hanno tenuto conto dei caratteri fisico-ambientale, percettivo-morfologico, storico-culturale, geografico-paesaggistico, insediativo-infrastrutturale e delle loro interrelazioni. Ad essi è stato aggiunto l'insieme delle conoscenze relative ai rischi, dissesti e degradi che hanno portato alla determinazione del livello di fragilità e vulnerabilità delle risorse paesaggistiche, al fine appunto di considerare nel progetto di paesaggio anche i paesaggi degradati.



Figura 2. Percorso metodologico per la definizione della disciplina paesaggistica (PTRC Documento Preliminare Piano Paesaggistico Territoriale).

L'insieme delle ricerche, dei rilevamenti e delle analisi ha dato esito ad un sistema di "sintesi descrittivo-interpretative" della struttura del paesaggio, le quali costituiscono la prima ed imprescindibile base alla costruzione delle iniziali ipotesi progettuali, e il punto di partenza per passare da un piano solamente descrittivo ad un

livello prescrittivo, che possa quindi tradursi in elementi di progettualità.

Si tratta di un complesso di conoscenze, da assumere unitamente alle questioni insediative, all'assetto socio-economico, infrastrutturale, che trovano la loro integrazione nello strumento di pianificazione ad un tempo urbanistico-territoriale e paesaggistico.

A questo processo di sintesi corrisponde la tavola degli *Ambiti strutturali di paesaggio* che rappresenta il raccordo tra la fase descrittiva-interpretativa e quella valutativa, preliminare alla definizione degli ambiti omogenei e a come intervenire, che si fonda sui criteri di rilevanza e integrità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 e sue successive integrazioni.

La fase successiva alla definizione di ambiti presuppone un'interpretazione critica degli elementi che compongono il paesaggio di quest'ultimi. Il processo valutativo avviene attraverso il riconoscimento del livello d'*integrità* e *rilevanza* e in funzione dei valori paesaggistici, sulla base dei quali la pianificazione regionale andrà successivamente a disciplinare le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione. Si tratta di attribuire dei valori alle singole risorse paesaggistiche, alle loro stratificazioni e combinazioni per definirne gli elementi di qualità e/o criticità.

Per *Rilevanza* si è inteso l'importanza dei valori paesaggistici, e si può distinguere in *Rilevanza espressa* - Re (valutazione delle condizioni di stato dei caratteri strutturali che determinano i "valori paesaggistici"; è relativa agli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio), e *Rilevanza latente* - Rl (valutazione dei "valori paesaggistici" sviluppabili in ragione dei caratteri

strutturali relativi agli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio).

Integrità indica la prossimità a condizioni qualitative di equilibrio, alle quali è riferibile l'espressione di caratteristiche positive di rilevanza (valutazione dipendente dalla rilevanza attribuita e pertanto dagli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio).

L'identificazione della rilevanza viene espressa attraverso la lettura dei caratteri naturalistici e storici del paesaggio, mentre l'integrità viene definita attraverso l'esame degli aspetti relativi alla criticità potenziale ed alla frammentazione paesaggistica.

A tal fine vengono identificati i diversi ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio a quelli compromessi o degradati.

Gli ambiti, strumento di rappresentazione olistica del paesaggio, sono caratterizzati da sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali tra componenti eterogenee che conferiscono loro un'immagine e un'identità distinta e riconoscibile.

Agli ambiti individuati vengono attribuiti, in base all'art. 143 co. 2 del DLgs 42/2004, obiettivi di qualità paesaggistica volti a precisare gli esiti a cui saranno finalizzate le politiche e le scelte strategiche del piano, in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

L'apparato normativo, che dovrà essere predisposto al termine delle diverse fasi del progetto, è finalizzato alla definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio, limitando le funzioni possibili, le altezze, per esempio.

Agli obiettivi individuati sono associati degli indirizzi di qualità paesaggistica, che hanno la funzione di proporre strategie e azioni per il raggiungimento

degli obiettivi stessi. Gli obiettivi, che si configurano come formulazioni di intenti piuttosto generali, sono relativi alla salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi "eccezionali, ordinari e degradati, geologici e geomorfologici, fluviali, lacustri, lagunari, di risorgiva, di area umida; agrari, agropastorali e forestali, urbani, industriali, delle infrastrutture". Gli obiettivi sono inoltre relativi al governo dei processi di urbanizzazione e di abbandono ed infine alla conservazione della cultura materiale e alla salvaguardia dei paesaggi "immateriali", intesi come l'insieme delle "storie dei luoghi" e delle espressioni culturali minori (carnevali, feste paesane, riti religiosi, rogazioni, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali), nonché alla consapevolezza delle popolazioni nei confronti dei valori e delle criticità del paesaggio e delle conseguenze dei comportamenti collettivi e individuali sul paesaggio stesso.

Ricco e approfondito dunque appare il lavoro approntato per la predisposizione del Quadro conoscitivo, come anche di grande rilevanza è la redazione dell'Atlante ricognitivo degli ambiti di Paesaggio, premessa consistente alla volontà della valenza paesaggistica del Piano.

Volontà e obiettivi di conservazione e valorizzazione del paesaggio che appaiono chiare e documentate nei documenti di analisi e di intenti, ma che risultano meno incisive nella parte delle norme tecniche del piano adottato e che assumono un livello basso di prescrizioni, in favore più della limitazione di certi interventi, che del divieto, come si legge nell'articolo 10, relativo alle zone ad utilizzazione agricola, in cui si *garantisce* "l'eventuale espansione della residenza" e si *limitano* "attività in contrasto con gli obiettivi di

conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario".

Accanto a questa forbice di intenti e norme che si riscontra nel piano, si sottolinea l'introduzione, ad opera della recente legislazione, di altri strumenti che coinvolgono in modo più o meno diretto il paesaggio: progetti strategici e piani paesaggistici. I progetti strategici regionali sono introdotti all'art. 26 della L.R. 11/04 e, analogamente ai Piani d'Area della precedente legge urbanistica regionale, sono strumenti di specificazione del PTRC atti a definire opere ed interventi di particolare rilevanza per parti significative del territorio, mediante accordo di programma. Il PTRC rispecchia una concezione che articola più strumenti alle varie scale e, complessivamente, propone un approccio strutturale e un approccio strategico.

Il primo è basato sul quadro conoscitivo, definisce i grandi temi di evoluzione, sviluppo, riqualificazione, trasformazione per i tre assetti paesaggistico, insediativo, infrastrutturale, ha come oggetto tematiche diffuse non riferibili necessariamente ad ambiti delimitati, e a livello progettuale ha l'obiettivo di costruire modelli di riferimento, linee guida.

Il secondo approccio si riferisce a tematiche rilevanti per la dimensione e la capacità di trasformazione del territorio o di impatto e consiste nell'individuazione di politiche territoriali finalizzate. I progetti strategici¹⁷ si configurano dunque come elemento di continuità e al tempo stesso di evoluzione della preziosa esperienza dei Piani d'Area redatti negli ultimi anni, considerando ambiti già noti e dibattuti, per i quali però viene introdotto l'innovativo approccio di fornire possibili soluzioni all'interno di quadro di riferimento unitario.

Altro strumento di cui si sottolinea l'introduzione è il piano paesaggistico introdotto con la L.R. 18/2006.

Tali piani sono volti ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione al codice Urbani.

A tal fine è la regione che individua gli ambiti di cui all'articolo 135 co. 2 del Codice, e su questi ambiti si formano piani paesaggistici di dettaglio, che hanno titolo di prevalenza sulle altre disposizioni (art. 154 co. 3 del Codice).

Tra gli ambiti individuati, appunto con l'Atlante, ne sono stati scelti alcuni per "sperimentazioni paesaggistiche" che attraverso progetti pilota hanno l'obiettivo di consolidare un percorso di piano paesaggistico anche di intesa con il ministero.

È questo il caso del progetto Pilota per i piani paesaggistici di Feltre e della Laguna di Caorle, che rispetto ai Piani di Area e i Progetti Strategici si inseriscono nel quadro istituzionale previsto dal Codice urbani, ovvero di elaborazione congiunta di piani paesaggistici tramite intese stipulate tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Ambiente, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della regione.

Sarà interessante leggere queste nuove iniziative di sperimentazione in campo paesaggistico alla scala locale, in modo sinergico con tutti gli altri strumenti, che storicamente hanno interessato il territorio del Veneto a partire dai Piani d'Area .

Box - Leggi e piani_ veneto

ANNO	NOME	DOCUMENTO	DATA	BUR /GU	NOTE
1971	<i>Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei colli Euganei.</i>	Legge nazionale L. 1097/1971	29 novembre 1971	GU n. 322 del 22/12/1971	
1973	<i>Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.</i>	L.R. 27/1973	10 dicembre 1973	45/1973	La legge stabilisce che nel PTRC siano individuate le bellezze d'insieme di cui all'art. 5 della legge 1494/1939.
1980	<i>Norme per conservazione e il ripristino dei Centri Storici nel Veneto</i>	L.R. 80 /1980	31 maggio 1980	36/1980	Legge abrogata della legge regionale n.11 del 23 aprile 2004.
1984	<i>Nuove norme per l'istituzione dei parchi e della Riserve Naturali Regionali</i>	L. R. 40/1984	16 agosto 1984	38/1984	
1985	<i>Tutela ed edificabilità delle zone agricole</i>	L.R. 24/1985	5 marzo 1985	10/1985	Legge abrogata della legge regionale n.11 del 23 aprile 2004
	<i>Legge urbanistica regionale "Norme per l'uso e l'assetto del territorio"</i>	L.R. 61/1985	27 giugno 1985	27/1985	Abrogati gli articoli dall'1 al 75, l'articolo 98, gli articoli dal 101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l'articolo 126,della legge regionale n.11 del 23 aprile 2004.
1985	Legge Galasso, 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale				
1986	<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , recante "norme per l'assetto e l'uso del territorio"</i>	L.R. 9/1986	11 marzo 1986	14/1986	La legge recepisce la legge Galasso: introduce l'art. 124 nella legge urbanistica 61/1985, relativo alla valenza paesistica "del primo PTRC.
	<i>Adozione del "primo" PTRC</i>		D.G.R. 7090 del 23 dicembre 1986		Viene adottato il PTRC, già previsto come strumento obbligatorio dalla L.R. 61/1985, esteso all'intero territorio regionale., rispondendo all'obbligo, emerso con la legge n. 431/85, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale.
1992	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (<i>vigente</i>)	PTRC	24 settembre 1992 Adozione 23/12/86; Approvazione 13/12/1991	93/1992	Il PTRC prevede l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse

ANNO	NOME	DOCUMENTO	DATA	BUR /GU	NOTE
					all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.
1994	<i>Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali</i>	L.R. 63/1994	31 ottobre 1994	93/1994	Disciplina il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, individuando le opere di competenza regionale, mentre quanto esplicitamente non è compreso è subdelegato ai comuni.
1999	<i>Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.</i>	L.R. 23/1999	1 giugno 1999	49/1999	Istituzione dei Programmi Integrati di Riqualificazione urbanistica Edilizia e Ambientale (PIRUEA), che hanno assunto un ruolo incisivo interessando varie realtà urbane. (legge abrogata dalla L.r. n.11/2004)
2001	<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>	L.R. 11/2001	13 aprile 2001	5/2001	Specifica il ruolo della regione relativamente ai beni ambientali.
	<i>Nuove norme sulla programmazione</i>	L.R. 35/2001	29 novembre 2001	109/2001	L'art. 6 definisce che "Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile."
2004	Carta di Asiago - Fondamenti del buon governo del territorio	Carta di Asiago	Aprile 2004		Documento che contiene suggerimenti e proposte per un buon governo del territorio Veneto, nell'ambito di revisione e redazione del nuovo PTRC. Nasce dal contributo di cinque "saggi", personalità autorevoli del mondo culturale veneto (Mario Rigoni Stern, Ulderico Bernardi, Eugenio Turri, Ferruccio Bresolin, Paolo Feltrin).
2004	<i>Norme per il Governo del Territorio</i>	L.R. 11/2004	23 aprile 2004	45/2004	È la nuova legge urbanistica regionale, che, configurandosi come testo unico in materia di governo del territorio, recepisce il nuovo approccio pianificatorio, la revisione costituzionale del Titolo V della costituzione e il Testo unico dei beni culturali.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42					
2006	<i>Zone agricole: "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali</i>	L.R. 18/2006	10 agosto 2006		Attribuisce la valenza paesistica al redigendo PTRC, come strumento per avviare una pianificazione paesaggistica, rispetto agli ambiti previsti dal Codice Urbani. Introduce una prima disciplina per l'approvazione dei <i>Piani Paesaggistici di dettaglio</i> . In particolare l'art. 6 prevede che: gli ambiti di tali piani

ANNO	NOME	DOCUMENTO	DATA	BUR /GU	NOTE
	<i>protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune"</i>				siano definiti dalla Giunta regionale; i piani paesaggistici siano formati con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge regionale n.11/2004 integrata dalle disposizioni dell'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2007	<i>Programma regionale di sviluppo</i>	L.R. 5/2007	9 marzo	26/2007	Specifica gli obiettivi del PTRC nella valorizzazione e tutela dei valori paesaggistici e ambientali presenti nel territorio regionale.
	Documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento	Documento preliminare PTRC	DGR7 agosto 2007, n. 2587		Indica gli obiettivi generali e le scelte strategiche di assetto del territorio.
2008	Decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 26 marzo 2008, n. 63)				
	<i>Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture</i>	L.R. 4/ 2008	26 giugno 2008	54/2008	Modifica alla Legge regionale 11 del 2004, legge per il governo del territorio.
2008	<i>Disciplina delle competenze in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni"</i>	Disegno di legge di iniziativa della giunta regionale, n. 357	DGR 16 settembre 2008		
2009	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesaggistici	PTRC		22/2009	D.G.R. di adozione n. 372 del 17 febbraio 2009. Il documento adottato dalla giunta regionale prefigura le tematiche essenziali di progetto su cui si sta costruendo il disegno del nuovo PTRC ed evidenzia lo scenario regionale, radicalmente mutato, cui questo deve fare riferimento, ove la regione ha assunto ruolo sempre più pregnante in materie attinenti il territorio, il paesaggio e la valenza paesaggistica degli strumenti di pianificazione, si aggiunge anche la richiesta di una sempre maggiore partecipazione del Veneto a livello europeo.

Box – Quadro dati anagrafici_ Veneto

Superficie territoriale	18.391 kmq <i>Montagna: 29,30 % Collina: 14,30 % Pianura: 56,40 %</i>				
Lunghezza coste	195 km				
Comuni costieri	11				
Popolazione residente totale	4.832.340 (1/1/2008, Fonte Istat)				
Popolazione straniera	403.985 (1/1/2008, Fonte Istat)				
Densità territoriale					
<i>Province</i>	<i>Popolazione residente (1/1/2008)</i>	<i>Superficie territoriale (kmq)</i>	<i>Densità territoriale (ab/kmq) censimento 2001, Istat</i>		
Verona	896.316	3.120,89	264,9		
Vicenza	852.242	2.722,76	291,7		
Belluno	213.612	3.677,85	57		
Treviso	869.534	2.476,68	321,1		
Venezia	844.606	2.461,52	328,9		
Padova	909.775	2.141,59	396,8		
Rovigo	246.255	1.789,93	135,5		
<i>Totale Veneto</i>	<i>4.832.340</i>	<i>18.391,22</i>	<i>246,2</i>		
Numero province	7				
Numero di comuni per classe di ampiezza demografica	PROVINCE	Fino a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 100.000	Oltre 100.000
<i>fonte: Tavola 9 - Censimento 2001 (valori assoluti) - ISTAT Istituto Nazionale di Statistica</i>	Verona	56	38	3	1
	Vicenza	72	42	6	1
	Belluno	62	6	1	0
	Treviso	38	51	6	0
	Venezia	8	28	7	1
	Padova	53	50	0	1
	Rovigo	40	8	2	0
	Totale	329	223	25	4
Numero Comuni	581				
Note	- 5 parchi regionali - 1 parco nazionale				

Riferimenti bibliografici

- BREGANZE MARINO, *L'esperienza della pianificazione paesaggistica e territoriale in Veneto*, Atti del convegno "L'esperienza della Pianificazione territoriale regionale: paesaggio e territorio a confronto" Padova 5 giugno 2009.
- CAMMELLI MARCO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna 2007.
- CARPENTIERI PAOLO, *La nozione giuridica di paesaggio*, Rivista di diritto pubblico, n. 2, Giuffrè Editore, Milano 2004.
- GATTEI ALESSANDRA, ORLANDIN ENDRI, GOMIRATO ARNALDO, *La questione del paesaggio: nuove forme di pianificazione*, Veneto, Norme per il governo del territorio, LR 23 aprile 2004, n. 11, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano 2006, <http://www.inuveneto.it/La-questione-del-paesaggio-nuove>.
- GATTEI ALESSANDRA, ORLANDIN ENDRI, *Il processo di riforma urbanistica nel Veneto*, <http://www.inuveneto.it/Il-processo-di-riforma-urbanistica>.
- GATTEI ALESSANDRA, ORLANDIN ENDRI, *Il sistema produttivo agricolo nel nuovo Ptrc del Veneto*, in Urbanistica Informazioni, numero 201, maggio-giugno 2005, Roma, <http://www.inuveneto.it/Il-sistema-produttivo-agricolo-nel>.
- ORLANDIN ENDRI, *Veneto*, in Urbanistica Dossier n.112, 2009.
- URBANI PAOLO, *Commento all'art. 135 del DLgs 42/04*, in CAMMELLI MARCO (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna 2007.

Riferimenti iconografici

- Figura 1: <http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-piani-area.php>.
- Figura 2: all.A5, PTRC - Piano Paesaggistico territoriale. Metodologia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int., pag.8.

Testo acquisito dalla redazione nel mese di Marzo 2010.
© Copyright dell'autore. Ne è consentito l'uso purché sia correttamente citata la fonte.

¹ Cfr. DPR 616/1977

² Cfr. art. 5 della legge 1150 del 17 agosto 1942.

³ "Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica." Comma 1 dell'all'art. 5 della legge n. 1497/1939.

⁴ L'articolo citato stabilisce che "I piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge hanno il fine di stabilire: 1) le zone di rispetto; 2) il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località; 3) le norme per i diversi tipi di costruzione; 4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati; 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora. La redazione di un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

⁵ Testo tratto dall'art. 3 l.r. 27/1973.

⁶ I contenuti erano esplicitati in "stabilire: le zone di rispetto, il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località, le norme per i diversi tipi di costruzione, la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora" (R. D. 1357/1940) per i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" (L. 1497/1939).

⁷ Pag. 108 BUR 13/03/07, n. 26.

⁸ PAOLO CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, Rivista di diritto pubblico, n. 2, Giuffrè Editore, Milano 2004.

⁹ MARCO CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna 2007.

¹⁰ PAOLO URBANI, *Commento all'art. 135 del DLgs 42/04*, in MARCO CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna 2007.

¹¹ "Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'Art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e successive modificazioni." Art. 3 co. 6 della L.r. 11/04 del Veneto.

¹² PTRC adottato, *Relazione Illustrativa*, pag. 126.

¹³ L.R. n.11/2004 art. 24 co.1 lettera c.

¹⁴ PTRC adottato, *Relazione Illustrativa*, pag. 126.

¹⁵ PTRC adottato, *Norme Tecniche*, art. 71.

¹⁶ Art. 3: Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, la ripartizione delle funzioni amministrative prevista dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è confermata fino al 31 dicembre 2009.

¹⁷ Progetti strategici già individuati con appositi atti regionali o nazionali: Logistica e Diportistica, Ville di Andrea Palladio, Area vasta della città del Pedemonte, Valle del Fiume Po.